



# COMUNE DI PALERMO

## *Ufficio di Staff del Segretario Generale*

*Piazza Pretoria n. 1 Palermo*

*Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478*

*e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it*

Palermo 11/01/2016

prot. n. 13458/USG

Responsabile del procedimento: Funz. amm. vo Dott.ssa M.C. Scalia (e-mail: m.c.scalia@comune.palermo.it)

### **OGGETTO: Incarichi pubblici ai soggetti titolari di cariche elettive.**

E mail

[dirigenti@comune.palermo.it](mailto:dirigenti@comune.palermo.it)

Ai Sigg. Dirigenti.

[segreteriasindaco@comune.palermo.it](mailto:segreteriasindaco@comune.palermo.it)

e. p.c.

Al Sig. Sindaco

[sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it)

Con riferimento all’argomento in epigrafe, si reputa utile sottoporre all’attenzione delle SS.LL. quanto deliberato dalla Corte dei Conti – Regione Sicilia – Sez. di Controllo con la pronuncia n. 259 del 30 settembre 2015.

Interrogata ad esprimersi in ordine all’applicabilità in Sicilia dell’art. 5, comma 5 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78<sup>1</sup> (“*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”) convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, la Corte ha confutato la tesi sostenuta al riguardo dall’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Sicilia che, relativamente alla disciplina degli emolumenti degli incarichi conferiti agli amministratori locali siciliani aveva ritenuto che le disposizioni di cui al citato D.L. 78/2010 non trovassero applicazione nell’ordinamento regionale siciliano afferendo le stesse alle competenze riservate alla potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana<sup>2</sup>.

Il Collegio, invero, rammentando alcuni principi espressi dalla Corte Costituzionale riguardo alla legittimità della norma in argomento<sup>3</sup>, qualificata come “*principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che, in quanto tale, è da ricondurre, come stabilito dall’art. 117 della Costituzione, tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato*”, che costituisce “*un limite anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome*”, ha ritenuto che tale esplicitato riconoscimento rendesse legittime, anche per le regioni a statuto speciale, le conseguenti limitazioni dell’autonomia organizzativa delle stesse, permettendo di stabilire “*l’applicabilità agli enti locali siciliani del principio generale della gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a favore dei soggetti titolari di cariche elettive*”.

Ad integrazione di quanto sopra rappresentato, appare opportuno, infine, riferire l’avviso della Corte dei Conti Regione Emilia Romagna – Sez. Controllo, espresso con la pronuncia n. 149 del 18 novembre 2015, la quale, in ordine alla possibilità di erogare compensi a soggetti che rivestono cariche elettive, nel caso in cui svolgano incarichi professionali per prestazioni di servizio attinenti l’ingegneria e l’architettura per conto di enti della pubblica amministrazione, ha precisato che l’inequivocabile indicazione contenuta

<sup>1</sup> Ai sensi del quale: “*Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti di titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazioni ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta*”.

<sup>2</sup> Cfr. Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali della Funzione Pubblica – Circolare n. 1 del 13 gennaio 2011.

<sup>3</sup> Cfr. Sentenza n. 151 del 14 giugno 2012 e Sentenza n. 99 del 16 aprile 2014.

nel comma 5 dell'art. 5 del citato D.L.78/2010 “qualsiasi incarico conferito” non consente di operare alcuna distinzione circa la natura dell’incarico medesimo.

Pertanto, la circostanza che si tratti di un incarico di natura tecnica non può “costituire il fondamento per un orientamento diverso rispetto a quello conseguente all’interpretazione letterale del dispositivo”.

Quanto sopra si rappresenta anche ai fini delle opportune valutazioni di competenza.

Distinti saluti

*Il Segretario Generale  
Fabrizio Dall’Acqua*